



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Oggetto: Parere su Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante : "Bilancio consolidato 2018 - Individuazione degli enti e società da includere nel gruppo "Comune di Altavilla Milicia" e nel perimetro di consolidamento"

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante : *"Bilancio consolidato 2018 - Individuazione degli enti e società da includere nel gruppo "Comune di Altavilla Milicia" e nel perimetro di consolidamento* - trasmessa al Collegio dei Revisori attraverso pec;

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 126/2014 ha aggiornato il Decreto legislativo n. 118/2011, disciplinando la predisposizione del bilancio consolidato agli articoli 11 bis e 11 quinquies ed introducendo al medesimo decreto, l'allegato 4/4 ad oggetto "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

CONSIDERATO che la normativa sopraindicata prevede che :

- gli enti locali predispongano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica;
- a tal fine gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:
 - a) gli enti, le aziende, e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
 - c) i due elenchi siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;
 - d) l'elenco degli enti compreso nel perimetro di consolidamento sia trasmesso a ciascuno degli enti interessati al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne del gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

e) ai sensi dell'articolo 11 bis del D. Lgs n. 118/2011, gli enti adottino lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato a cui siano allegati:

a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

RILEVATO che sulla base delle disposizioni sopra richiamate, sono da comprendere nel gruppo dell'Amministrazione pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e le società a partecipazione pubblica affidatarie dei servizi pubblici locali

CONSIDERATO altresì che:

-al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti-società che rientrano nei casi di "irrelevanza", ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico-finanziaria della capogruppo:

f) totale dell'attivo;

g) patrimonio netto;

h) totale dei ricavi caratteristici

-sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in enti/società territoriali inferiori all'1 del capitale degli stessi;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 118/2011 e del comma 8 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui lo stesso bilancio fa riferimento;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs 267/2000:

VISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnico -Contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario, Dott. Domenico Camarda, in data 03/09/2019:

ESPRIME



PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante :
"Bilancio consolidato 2018 Individuazione degli enti e società da includere nel gruppo "Comune
di Altavilla Milicia" e nel perimetro di consolidamento -- trasmessa al Collegio dei Revisori
attraverso pec;


PRESCRIVE

- esercitare il recesso ovvero procedere all'alienazione di tutte le partecipazioni non funzionali agli scopi istituzionali dell'ente ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. (cfr. art. 4, c.1) a norma del quale le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

BAGHERIA, 19/09/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giuseppe Pagano



Dott. Ignazio Riscili



Dott. Diego Stagnitto

